



## **Tribunale Roma 11/10/2017 [Diritto d'autore - Tutela autorale del format televisivo - Programma televisivo che risponde mediante il parere di professionisti legali a quesiti formulati dai telespettatori - Difetto di compiutezza creativa]**

---

Tags: [diritto di autore](#)

---

**Diritto d'autore - Tutela autorale del format televisivo - Programma televisivo che risponde mediante il parere di professionisti legali a quesiti formulati dai telespettatori - Difetto di compiutezza creativa - Carenza di originalità e novità.**

SENTENZA

n. 19116/2017 pubbl. il 11/10/2017

*(Giudice relatore: dott. Giuseppe Russo)*

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 28130 dell'anno 2014 vertente

tra

Lo Foco Michele, elettivamente domiciliato in Roma alla via Terenzio n. 10 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cristiani che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Cristina Marcucci in forza di procura in atti

attore

e

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo Nisio n. 57, presso lo studio dell'Avv. Cedrich Samarughi, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mangiafico in forza di procura in atti

convenuta

oggetto: diritto d'autore

conclusioni: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

L'Avv. Lo Foco Michele ha citato in giudizio la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito RAI) al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 150.000,00 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di compenso per l'utilizzazione economica del programma televisivo "Agenzia Riparatori" e dell'ulteriore somma di euro 500,00 giornaliera per l'utilizzazione della location messa a disposizione per le riprese televisive o, in via subordinata, al pagamento della somma di euro 200.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.

A fondamento di tali domande, l'attore ha affermato di essere l'autore del programma televisivo "Agenzia Riparatori" che si propone di rispondere, mediante il parere di professionisti legali, ai quesiti formulati dai telespettatori e che prevede la presenza di un giornalista che introduce l'argomento della puntata, di un avvocato che espone la problematica nei suoi aspetti giuridici e di un esperto della materia che illustra come affrontare le violazioni; ha aggiunto che il programma era stato realizzato e trasmesso sulle reti Rai 1 e Rai 2, dal 2008 al 2011, per un totale di 100 puntate, con cadenza settimanale, per un totale di 200 passaggi e che tutte le puntate erano state registrate presso il suo studio legale; ha dedotto che il programma era stato commissionato per fatti concludenti e che di conseguenza egli aveva diritto al compenso per l'utilizzazione economica del programma e per la location necessaria per la registrazione delle puntate quale corrispettivo del suddetto contratto o, in subordine, quale indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento della RAI in danno di esso attore.

Si è costituita in giudizio la RAI chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore. La convenuta ha sostenuto che l'Avv. Lo Foco non era l'autore del programma televisivo "Agenzia Riparatori" (rubrica di approfondimento curata dalla Direzione RaiNotte e trasmessa nelle primissime ore del mattino, tra il 2008 e il 2011, dai canali televisivi Rai 1 e Rai 2), ma si era soltanto reso disponibile a parteciparvi a titolo gratuito in qualità di ospite fisso così traendo notevoli benefici in termini di visibilità; ha quindi negato l'esistenza di un contratto concluso tra le parti per la commissione di un format televisivo, evidenziando altresì la mancanza della necessaria prova scritta richiesta dall'art.110 della legge sul diritto d'autore; ha eccepito inoltre che, laddove si ritenesse concluso un siffatto contratto, esso sarebbe comunque stato apertamente violato dall'attore, che avrebbe realizzato un'opera non meritevole della tutela autorale, in quanto carente di un'espressione compiuta e priva dei requisiti di originalità e creatività; infine ha contestato anche la sussistenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. invocato dall'attore.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti e, all'udienza del 22/03/2017, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Le domande proposte dall'Avv. Lo Foco sono infondate e, in quanto tali, vanno respinte.

L'attore, anzitutto, si afferma titolare di un'opera dell'ingegno, tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore, costituita da un format televisivo.

Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo.

La tutela come opera dell'ingegno del format televisivo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che oggetto della tutela non sia la scelta dell'avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione - attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi - che sulla base ed in relazione ad esso l'autore compie (Tribunale di Monza, sentenza 26 maggio 1994 in AIDA 1995, 263; Appello Messina n. 2191/1990). Secondo i giudici di merito la protezione del format come opera dell'ingegno presuppone l'esistenza di un livello minimo di compiutezza espressiva rispetto alle idee racchiuse nello schema (in tal senso cfr. ad es. Trib. Roma 27 gennaio 2000, Dir. Autore, 2000, 545; Trib. Milano 19 luglio 1999, AIDA, 1999, 614; Trib. Roma 6 luglio 1999, ivi, 2001, 751), compiutezza espressiva di cui non si ritiene possa parlarsi ove l'opera contenga "una enunciazione schematica di successive idee embrionali che danno luogo soltanto a una generica indicazione dei temi da svolgere" (App. Torino 8 aprile 1960, IDA, 1960, 347).

La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che in assenza di una definizione normativa del concetto di format, cioè della c.d. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in

altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma (Cass. 17/02/2010 n. 3817 e da ultimo Cass. 27/07/2017 n. 18633).

Ora, tornando alla fattispecie in esame, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente che il format televisivo di cui l'Avv. Lo Forte si afferma titolare non è dotato dei requisiti propri delle opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della legge n. 633/1941.

Ed invero dall'esame del documento depositato dall'attore presso la SIAE in data 8/5/2008 (doc. 1) risulta che il format in questione si risolve in una vaga e sintetica esposizione di un'idea embrionale, peraltro assai poco originale, di un programma televisivo settimanale a puntate che vuole rispondere legalmente e tecnicamente a fenomeni negativi della società italiana indicando al pubblico gli atteggiamenti e le contromisure da mettere in atto al verificarsi della fattispecie". Nel documento depositato presso la SIAE è morti bianche, la violenza sulle donne, la responsabilità del medico, l'insolvenza nei mutui ecc...) seguito dalla descrizione del programma del seguente tenore: "il programma televisivo, ripreso nello studio di un avvocato, prevede la presenza di un giornalista che introduce l'argomento enfatizzandone i contorni. L'avvocato direttamente o tramite l'intervento di un collaboratore, stigmatizza il fenomeno negativo e illustra lo stato delle cose ed i rimedi legali o quantomeno gli atteggiamenti più opportuni. Gli spettatori possono scrivere alla redazione del programma ponendo quesiti o denunciando disagi e situazioni personali".

Si tratta di una descrizione assolutamente sommaria e del tutto criptica che si risolve in un mero schema allo stato "larvale" privo di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito e completo almeno la natura e lo svolgimento in concreto del programma.

Al difetto del requisito della compiutezza creativa si aggiunge anche la carenza di originalità e novità, dovendosi osservare che nella programmazione televisiva anche precedente al programma in questione era già diffusa la presenza di rubriche in cui vi è un esperto legale che risponde alle questioni giuridiche sottoposte dai telespettatori.

Ma anche a voler ritenere che il format televisivo rivendicato dall'Avv. Lo Foco sia dotato dei requisiti propri delle opere dell'ingegno e quindi suscettibile di tutela ai sensi della legge n. 633/1941, deve escludersi che l'attore abbia diritto al compenso rivendicato con l'atto di citazione, non essendovi prova del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria ed espressamente negato dalla convenuta.

Ed infatti, al di là della questione, dibattuta tra le parti, della necessità o meno della prova scritta del contratto qui in contestazione, l'attore, nell'affermare che il contratto di commissione di format televisivo si sarebbe concluso per comportamenti concludenti, non ha neanche allegato né tanto meno provato l'esistenza di uno specifico accordo sul corrispettivo per il preteso incarico a lui conferito. Al riguardo si evidenzia che la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d'opera professionale prospettato dall'atto e, non essendovi in effetti alcuna presunzione di onerosità, nemmeno *juris tantum* (cfr. Cass. ordinanza n. 2769 del 06/02/2014) e non potendosi escludere che nel caso di specie la gratuità delle prestazioni fosse in qualche modo giustificata dal fatto che l'Avv. Lo Foco, partecipando a tutte le puntate del programma in qualità di ospite fisso e mettendo a disposizione il proprio studio legale per le registrazioni, poteva certamente trarre notevoli benefici in termini di visibilità e di ritorno pubblicitario anche della sua immagine professionale. La natura gratuita del preteso accordo contrattuale è Poi desumibile anche dal fatto che l'attore, prima di introdurre il presente giudizio, non aveva mai avanzato alcuna pretesa creditoria né durante il lungo periodo di programmazione durato dal 2008 al 2011, né successivamente fino al 2014 allorché ha notificato l'atto di citazione. Di contro la società convenuta ha versato in atti una lettera inviata dall'Avv. Lo Foco in data 27 ottobre 2011 (cfr. doc. 2), nella quale quest'ultimo - lamentando l'imminente scadenza degli incarichi in essere senza alcuna previsione di rinnovo degli stessi - rimarcava l'importanza delle attività svolte a favore della RAI, tra le quali, quella prestata in relazione al Programma "Agenzia Riparatori", che - per di più - era avvenuta in assenza di remunerazione.

Per quanto fin qui esposto, la domanda principale di pagamento del corrispettivo contrattuale deve essere respinta.

Parimenti va dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda subordinata di pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

Ed infatti l'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (così Cass. 2/04/2009 n. 8020). In sostanza il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata, come nel caso in esame, in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (cfr. in tal senso Cass. 27/01/2012 n. 1216).

In ogni caso il format rivendicato dall'attore, essendo privo dei requisiti per l'accesso alla tutela autorale e risolvendosi in una mera idea di trasmissione televisiva, è assolutamente privo di utilità economica e non può dare luogo ad alcun apprezzabile spostamento patrimoniale, sicché non è configurabile neanche astrattamente un indebito arricchimento da parte del terzo utilizzatore, né tantomeno un impoverimento dell'autore della stessa idea. Oltretutto, come già sopra evidenziato, l'Avv. Lo Foco, per la messa in onda del programma "Agenzia Riparatori" presso il suo studio legale, ha goduto di un indubbio beneficio sotto il profilo dell'accreditamento della propria immagine professionale e personale presso il pubblico dei telespettatori.

Pertanto anche la domanda subordinata va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'Avv. Lo Foco Michele nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 11.810,00 oltre accessori di legge.

Roma, lì 14/09/2017

Depositato in Cancelleria il 11/10/2017

---

**© 2015 - Marchi e Brevetti Web - Riproduzione riservata**

I testi presenti in questa banca dati hanno finalità unicamente informative e scientifiche e non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.